
proposta n. 3108 del 2014

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 3020

DEL 26/11/2014.

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: dipendente matricola 120665: concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' 11/11/2014 al 12/01/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola 120665, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, operante presso il P.O. "S. Martino", intesa ad ottenere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, nel periodo dall' 11/11/2014 al 12/01/2015, per assistere il proprio coniuge convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Direttore dell' U.O. Interessata in ordine alla concessione del congedo a decorrere dall' 11/11/2014, come richiesto dalla dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo stabilito in base alle variazioni degli indici ISTAT, che per il 2014 risulta essere di euro 47.351,12;;

VISTA la sentenza n. 158/2007 della Corte Costituzionale, che ha esteso anche al coniuge del portatore di handicap, il diritto di fruizione del congedo di cui al comma precedente;

ACCERTATO che la dipendente **non ha fruito** di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione della dipendente è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, l'importo massimo giornaliero da corrispondere, comprensivo dell'indennità e della contribuzione, sarà pari a euro 97,54;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il coniuge della dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità **fino al mese di giugno 2016;**

VISTA la dichiarazione della dipendente attestante la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente matricola 120665, il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, nel periodo dall' 11/11/2014 al 12/01/2015, per assistere il proprio coniuge convivente, portatore di handicap in situazione di gravità fino al mese di giugno 2016;
2. di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un importo giornaliero comprensivo della indennità e della contribuzione, pari a euro 97,54, escluso gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;
3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.
4. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, c. 8 lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 07 Aprile 1999;

5. di notificare i contenuti della presente determinazione al dipendente in parola e al Direttore dell' U.O. Di appartenenza della stessa;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li ,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppò)

Il funzionario istruente: F. Cadoni

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 27/11/2014 al 11/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Antonina Daga)